

Giunta Regionale

Direzione Regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo

Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA

ADEGUAMENTO TARIFFE AIA

per le istruttorie e per le attività di controllo

(ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Dm Ambiente 6 marzo 2017, n. 58)

INDICE

1. TARIFFA ISTRUTTORIA

- 1.1 Indicazioni generali
 - 1.1.1 Configurazione impiantistica di riferimento per il calcolo della tariffa
 - 1.1.2 Documentazione da presentare
 - 1.1.3 Criteri per l'individuazione dei punti di emissione e degli inquinanti significativi
 - 1.1.4 Criteri per il calcolo dei costi istruttori inerenti la componente "rifiuti"
 - 1.1.5 Calcolo dei costi istruttori inerenti le ulteriori componenti ambientali
- 1.2 Tariffa per rilascio di nuova AIA
- 1.3 Tariffa per riesame dell'AIA con valenza di rinnovo
- 1.4 Tariffa per modifica sostanziale o generico riesame
- 1.5 Tariffa per modifica non sostanziale
- 1.6 Modalità di versamento delle tariffe istruttorie

2. TARIFFA CONTROLLI

- 2.1 Modalità di versamento delle tariffe controlli
- 2.2 Tariffa relativa alle attività ispettive in situ
- 2.3 Tariffa relativa alla esecuzione di prelievi ed analisi
- 2.4 Tariffa relativa ai controlli da effettuarsi entro sei mesi dalla precedente ispezione in caso di grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione

3. TARIFFE ALLEVAMENTI INTENSIVI

- 3.1 Tariffe istruttorie
- 3.2 Tariffe controlli

La Regione Umbria, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Dm Ambiente 6 marzo 2017, n. 58 "Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (Aia) –Regolamento sulle modalità applicative delle tariffe per le istruttorie e i controlli e compensi per la Commissione per lo svolgimento dell'istruttoria – Articolo 29-octies, D. Lgs. 152/2006", in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e nel rispetto dei principi del medesimo decreto, con il presente documento adegua le tariffe e le modalità di versamento di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie e dei relativi controlli previsti dall'articolo 29-decies, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

1. TARIFFA ISTRUTTORIA

La tariffa per le istruttorie connesse al rilascio di una nuova AIA, al riesame generico dell'autorizzazione o riesame con valenza di rinnovo, nonché all'aggiornamento per modifica sostanziale o modifica non sostanziale dell'impianto è effettuato applicando i criteri stabiliti dal Dm n. 58/2017 "Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (Aia) –Regolamento sulle modalità applicative delle tariffe per le istruttorie e i controlli e compensi per la Commissione per lo svolgimento dell'istruttoria – Articolo 29-octies, D. Lgs. 152/2006", con gli adeguamenti di seguito indicati.

Per tutte le parti non adeguate dal presente provvedimento rimane valida l'applicazione del DM n. 58/2017.

Per il caso particolare degli allevamenti intensivi di cui al punto 6.6. dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006 sono previste le tariffe fisse indicate al capitolo <u>3. Tariffe allevamenti intensivi</u> sia per le istruttorie che per i controlli AIA.

1.1 Indicazioni generali

1.1.1 Configurazione impiantistica di riferimento per il calcolo della tariffa

La tariffa è calcolata con riferimento all'intera installazione oggetto della domanda di AIA, indipendentemente dal fatto che esso sia costituito da una o più attività IPPC o anche da attività non IPPC tecnicamente connesse, e non come sommatoria della sua applicazione alle singole attività che lo compongono.

Nel caso di installazioni costituite da parti gestite da diversi soggetti, ogni Gestore dovrà provvedere al versamento degli oneri istruttori facendo riferimento alle attività di propria competenza.

1.1.2 Documentazione da presentare

Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attività istruttorie per il rilascio di nuova AIA, modifica sostanziale o generico riesame il Gestore assevera, con dichiarazione allegata alla domanda di autorizzazione le informazioni indicate all'art. 2, comma 1 del DM n. 58/2017.

1.1.3 Criteri per l'individuazione dei punti di emissione e degli inquinanti significativi

a) METODOLOGIA GENERALE

Emissioni: i punti di emissione da considerare significativi, ai fini della corretta determinazione della tariffa, sono quelli ricompresi nella prescrizione "*Emissioni in*

Atmosfera" dell'AlA e nella prescrizione "Scarichi idrici" per i quali sono stati espressi valori limite di emissione, come indicati nella tabella riassuntiva presente alle suddette prescrizioni.

Vanno escluse dal conteggio delle "fonti di emissioni in aria" le emissioni in atmosfera provenienti da impianti o attività indicate all'art. 272, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 152/2006. Vanno inseriti nel conteggio gli scarichi idrici soggetti ad autorizzazione ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006.

Vanno esclusi dal conteggio gli scarichi relativi a:

- a. acque reflue domestiche;
- b. acque meteoriche dei pluviali derivanti da superfici coperte o da acque di seconda pioggia;
- c. scarichi di emergenza quali troppo pieni o valvole di sicurezza sugli allacciamenti alla pubblica fognatura per la sicurezza della stessa o del corpo idrico superficiale o della falda sotterranea;
- d. da scarichi di condensa di soli compressori o acque di raffreddamento indiretto di impianti produttivi o similari.

Inquinanti: il numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività sono quelli riportati in Allegato I e II al Dm Ambiente n. 58/2017. Nel caso in cui un'installazione svolga più di una attività IPPC e il numero di inquinanti significativamente emessi secondo il Dm sia diverso per le varie attività svolte, si devono considerare tutte le attività IPPC separatamente e applicare successivamente una sommatoria nel calcolo base per la tariffa istruttoria.

Con riferimento alla componente "qualità delle acque", dovrà essere posta particolare attenzione agli scarichi delle acque di prima pioggia effettivamente contaminate da contatto con le fasi del processo produttivo: solo in tal caso, lo scarico dovrà essere conteggiato ai fini del calcolo della corrispondente componente tariffaria.

b) METODOLOGIA ALTERNATIVA

Nell'espletamento delle istruttorie AIA si è constatato che, in alcuni casi, il numero di sostanze inquinanti significativamente emesse dalle attività prese in considerazione non corrispondevano con quelle riportate nell'Allegato I e II al Dm Ambiente 6 marzo 2017, n. 58, come tipici di quell'attività e il calcolo del costo istruttorio non era conforme alla minore complessità dell'impianto. Pertanto, nei casi in cui il numero di inquinanti effettivamente rilevati nell'installazione sia inferiore a quelli riportati negli Allegati I e II al Dm Ambiente 6 marzo 2017, n. 58, nel calcolo del costo istruttorio possono essere presi in considerazione gli inquinanti presenti nella tabella riassuntiva della prescrizione "Emissioni in Atmosfera" e nella prescrizione relativa alle emissioni in acqua dell'AIA per i quali sono stati espressi valori limite di emissione e i punti di emissione sono raggruppati in base al numero di inquinanti emessi.

Non vanno inoltre conteggiati, relativamente alle singole emissioni, quei parametri che non sono oggetto di monitoraggio analitico o indiretto.

Nel computo dei parametri identificati come associati (ad esempio SOV, NOx) dove non sono specificate le singole sostanze, ma solo le loro sommatorie, si deve conteggiarle complessivamente. Ove specificati i singoli componenti, si sommano unitariamente (ad esempio CO, NO2, Polveri).

Qualora, adottando questo ultimo sistema di calcolo degli inquinanti, l'importo della tariffa sia inferiore a quello effettuato con il tariffario nazionale, di cui al Dm Ambiente 6 marzo 2017, n. 58, si adotta, come base del calcolo della tariffa finale, l'importo minore.

1.1.4 Criteri per il calcolo dei costi istruttori inerenti la componente "rifiuti"

Per la determinazione dei costi istruttori per la verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e la conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "rifiuti" (C_{RP}, C_{RnP}, C_{RP} e C_{RnP}), di cui ai punti n. 4 degli allegati I e II del Dm Ambiente 6 marzo 2017, n. 58, devono essere considerati i quantitativi di rifiuti riferiti alla potenzialità massima giornaliera di progetto dell'impianto di smaltimento o recupero;

Per i rifiuti gestiti in regime di deposito temporaneo non è prevista alcuna tariffa.

1.1.5 Calcolo dei costi istruttori inerenti le ulteriori componenti ambientali

In merito ai costi istruttori per la verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla ulteriori componenti ambientali, di cui al punto n. 5 dell'Allegato I e II al Dm Ambiente 6 marzo 2017, n. 58 (CCA, CRI, CEM, Cod, CST e CRA), il proponente considererà nel calcolo le componenti ambientali di fatto interessate, utilizzando le informazioni contenute nella tabella inerente le "Installazioni tipicamente interessate" di cui al medesimo punto n. 5 dell'Allegato I.

Nel caso in cui l'installazione svolga più di una attività IPPC vanno considerate tutte le componenti tariffarie relative alle componenti ambientali per ciascuna attività.

1.2 Tariffa per rilascio di nuova AIA

La tariffa T_{AIA} per le istruttorie connesse al primo rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa a impianti nuovi o ad impianti esistenti di cui alla lettera a) dell'art. 1 del Dm n. 58/2017 è pari al 30% della tariffa calcolata con il decreto:

$$T_{AIA} = T_i \times 0.3$$

Dove

• T_i è la tariffa calcolata secondo il punto 7 dell'Allegato I al Dm 58/2017.

Il coefficiente di adeguamento 0,3 tiene conto sia dei minori costi del personale del comparto Regioni-Autonomie locali coinvolto nelle istruttorie rispetto ai costi del personale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (assunti a base dei calcoli che hanno portato alle cifre contenute nelle tabelle Allegato I e II del Dm n. 58/2017), sia della minore complessità delle istruttorie che caratterizza la maggior parte dei procedimenti di

competenza regionale rispetto a quelli di competenza statale, sia delle specifiche realtà rilevate nel territorio regionale.

Nel caso di un'installazione per la quale trovano applicazione i requisiti generali di cui all'art. 29-bis, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 la tariffa istruttorio *Ti* è ridotta come indicato al punto 7 dell'Allegato I al Dm 58/2017.

Per le installazioni certificate ISO 14001 o registrate EMAS, oltre alle riduzioni già considerate al punto 6 dell'Allegato 1 al Dm n. 58/2017, sono previste le seguenti ulteriori riduzioni non cumulabili tra loro:

certificazione ISO 14001	riduzione del 15% (T AIA X 0,85)
registrazione EMAS	riduzione del 25% (T AIA X 0,75)

1.3 Tariffa per riesame dell'AIA con valenza di rinnovo

La tariffa T_{rinAIA} per le istruttorie relative al riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla lettera b) dell'art. 1 del Dm n. 58/2017 è pari al 30% della tariffa calcolata con il decreto:

$$T_{rinAIA} = T_r \times 0.3$$

dove

• T_r è la tariffa calcolata secondo al punto 7 dell'Allegato II al Dm 58/2017.

Nel caso di un'installazione per la quale trovano applicazione i requisiti generali di cui all'art. 29-bis, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 la tariffa istruttorio *Tr* è ridotta come indicato al punto 7 dell'Allegato II dal Dm 58/2017.

Per le installazioni certificate ISO 14001 o registrate EMAS, oltre alle riduzioni già considerate al punto 6 dell'Allegato II al Dm n. 58/2017, sono previste le seguenti ulteriori riduzioni non cumulabili tra loro:

certificazione ISO 14001	riduzione del 15% (T rinAlA X 0,85)
registrazione EMAS	riduzione del 25% (T rinAlA X 0,75)

1.4 Tariffa per modifica sostanziale o generico riesame

La tariffa per le istruttorie connesse all'aggiornamento di una AIA in esito a richiesta di modifica sostanziale o in caso di generico riesame di cui alla lettera c) dell'art. 1 del Dm 58/2017 è calcolata come indicato al precedente paragrafo 1.2 Tariffa per rilascio di nuova AIA facendo riferimento alle sole attività IPPC e non IPPC connesse oggetto di modifica sostanziale o di riesame, come indicato al comma 4 dell'art. 2 del Dm 58/2917.

Sono da ritenersi sostanziali le seguenti modifiche:

- per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 indica valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima, oppure le modifiche per le quali si verifica un aumento del 50% della capacità produttiva dell'installazione autorizzata nel caso in cui tale valore risulti inferiore alla soglia medesima;
- per i complessi produttivi con attività per le quali l'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 non indica valori di soglia, sono inoltre da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva delle installazioni di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale. Per le installazioni chimiche di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 la capacità produttiva è da riferire alle classi di prodotto, come riportate nel medesimo Allegato VIII;
- la modifica dell'attività IPPC che comporti l'avvio di una procedura di VIA direttamente o a seguito della Verifica di Assoggettabilità alla VIA;
- le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
- per le attività appartenenti al punto 5.2 è modifica sostanziale anche l'installazione di una nuova linea di incenerimento;
- può essere ritenuta dall'Autorità competente modifica sostanziale l'introduzione di nuovi CER trattati non compatibili con il processo autorizzato in AIA.

1.5 Tariffa per modifica non sostanziale

Le modifiche non sostanziali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del Dm Ambiente 6 marzo 2017, n. 58, si distinguono in:

- modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- modifiche che non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Sono considerate modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione (ove non ricomprese nelle definizioni di modifica sostanziale e ove non valutate comunque sostanziali da parte dell'Autorità competente):

- le modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite:
- ➤ le modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia di cui all'Allegato VIII Parte II del D. Lgs. 152/2006 in misura inferiore al valore della soglia stessa, nonché per le attività per le quali detto Allegato VIII non indica valori di soglia, un incremento della capacità produttiva inferiore al 50% del

valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA vigente;

- I'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) o il sostanziale incremento di quelle esistenti;
- le modifiche qualitative significative delle emissioni;
- > secondo valutazioni dell'Autorità competente potrebbero portare ad aggiornamento dell'atto autorizzativo le modifiche del ciclo produttivo riportato in autorizzazione;
- la variazione nel sistema di gestione dei rifiuti fatto salvo che sia soggetto a VIA;
- introduzione di nuovi CER trattati compatibili con il processo autorizzato in AIA.

Sono da considerarsi modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione tutte le altre modifiche, salvo diversa valutazione da parte dell'Autorità competente. Per le modifiche non sostanziali che sono gestite in semplice regime di comunicazione e non comportano aggiornamento/modifica dell'AIA, non è previsto alcun costo aggiuntivo.

Per le modifiche non sostanziali, invece, per le quali l'Autorità competente ritiene necessario l'aggiornamento del provvedimento dell'AIA già rilasciata, la tariffa istruttoria è calcolata come indicato al precedente paragrafo <u>1.3 Tariffa per riesame dell'AIA con valenza di rinnovo</u>, facendo riferimento, per la quantificazione dei coefficienti indicati nell'Allegato II al Dm n. 58/2017, alle sole attività oggetto di modifica che determinano l'esigenza di aggiornamento, e non all'intera installazione.

1.7 Modalità di versamento delle tariffe istruttorie

Ai sensi dell'art. 5 del Dm Ambiente 6 marzo 2017, n. 58 le tariffe delle istruttorie sono versate direttamente all'Autorità competente per il rilascio dell'AIA. Il pagamento è effettuato mediante c.c.p. 1035279239 intestato alla Regione Umbria –Valutazioni Ambientali – IBAN: IT 92 R 07601 03000 001035279239 – indicando nella causale:

"tariffa AIA rilascio (o rinnovo o riesame o modifica sostanziale o modifica non sostanziale)".

Fatto salvo quanto previsto al successivo capitolo <u>3. Tariffe allevamenti intensivi</u>, per i procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di riesame, di modifica sostanziale, di riesame con valenza di rinnovo e di modifica non sostanziale con aggiornamento dell'autorizzazione, il Gestore dell'installazione è tenuto a pagare all'Autorità competente il 50% della tariffa relativa all'istruttoria al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, considerando nel calcolo la potenzialità massima di progetto dell'installazione e gli adeguamenti previsti dal presente documento. Il pagamento del conguaglio della suddetta tariffa deve essere effettuato dopo il rilascio dell'autorizzazione considerando nel calcolo la potenzialità massima autorizzata e gli adeguamenti previsti dal presente documento.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Dm Ambiente 6 marzo 2017, n. 58, in caso di istanze presentate prima dell'emanazione del presente provvedimento continuano ad applicarsi le tariffe di cui alla DGR 382/2010.

2. TARIFFA CONTROLLI

Il calcolo della tariffa per le attività di controllo previste dall'art. 29-decies, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 è effettuato applicando i criteri stabiliti dal Dm 58/2017 con gli adeguamenti di seguito indicati.

2.1 Modalità di versamento delle tariffe controlli

Le tariffe relative alle attività ispettive di cui all'art. 3 del Dm 58/2017 devono essere versate dai Gestori direttamente ad ARPA, entro 30 giorni dal ricevimento di un resoconto di ARPA sull'attività di controllo svolta presso l'impianto, in cui sia dettagliato il calcolo dell'importo dovuto e indicata la lista degli inquinanti pertinenti considerati nei calcoli per la componente aria e acqua.

2.2 Tariffa T_{situ} relativa alle attività ispettive in situ

La tariffa T_{situ} per le attività di controllo di cui alla lettera e) dell'art. 1, comma1 del Dm 58/2017 effettuate in situ nel rispetto della programmazione definita con il Piano d'Ispezione Ambientale di cui alla DGR 4 giugno 2018, n. 586, è pari al 40% della tariffa calcolata con il Dm:

$$T_{\text{situ}} = T_c \times 0.4$$

dove

• T_c è la tariffa calcolata secondo la formula indicata all'Allegato IV al Dm 58/2017.

Nella formula per il calcolo della tariffa controlli di cui all'Allegato IV al Dm 58/2017 vanno considerati per la componente aria e acqua solo gli inquinanti effettivamente pertinenti con il ciclo produttivo dell'installazione, ciascuna contata più volte se monitorata in più punti di emissione o scarico.

Il numero di inquinanti pertinenti utilizzato nei calcoli non deve comunque superare il valore massimo dell'intervallo di inquinanti indicato ai punti 2 e 3 dell'Allegato I per ciascuna attività IPPC.

Se la visita ispettiva in situ è mirata alla verifica di talune condizioni dell'autorizzazione ritenute più significative e non al controllo completo del rispetto dell'AlA, il calcolo della tariffa è effettuato considerando nella formula dell'Allegato IV al Dm 58/2017 solo le componenti ambientali oggetto del controllo mirato.

La tariffa T_{situ} include anche la tariffa controlli di cui all'art.3, punto 4, lettera a) del Dm 58/2017 relativa agli anni in cui non è programmata la visita ispettiva in situ ai sensi del Piano d'ispezione Ambientale approvato con DGR 586/2018.

Ove siano previste, nel corso delle visite presso l'installazione, l'esecuzione di prelievi ed analisi, ad integrazione della tariffa calcolata come sopra indicato, è dovuta anche la tariffa di cui al successivo paragrafo <u>2.3 Tariffa relativa alla esecuzione di prelievi ed analisi,</u> determinata con riferimento al numero e al tipo di prelievi ed analisi programmati durante le visite presso l'installazione.

Se il campionamento è effettuato in un momento diverso dalla visita ispettiva in situ e non comprende ulteriori verifiche delle prescrizioni AIA riguardanti la matrice ambientale controllata, per il controllo effettuato va conteggiata la sola tariffa per le analisi di cui al successivo paragrafo 2.3.

2.3 Tariffa T_{analisi} relativa alla esecuzione di prelievi ed analisi

La tariffa T_{analisi} per le attività di analisi di cui all'articolo 3, comma 2 del Dm Ambiente 6 marzo 2017, n. 58, determinata in base al numero e al tipo di prelievi ed analisi programmati per ciascun controllo nell'ambito del piano di monitoraggio e controllo facente parte dell'autorizzazione, è calcolata con riferimento all'allegato V al Dm 58/2017. Le prestazioni di campionamento ed analisi, programmate nell'ambito del piano di monitoraggio e controllo ma non comprese nei tariffari di cui al suddetto allegato V, dovranno essere computate con riferimento al vigente tariffario generale dell'ARPA Umbria, salvo quanto diversamente indicato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Dm del 6 marzo 2017, n. 58;

2.4 Tariffa relativa ai controlli da effettuarsi entro sei mesi dalla precedente ispezione in caso di grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione

La tariffa di cui alla lettera f), comma 1 dell'art. 1 del Dm n. 58/2017, relativa alle visite presso l'installazione da effettuarsi, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-ter del D. Lgs. 152/2006, entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione, va calcolata come indicato al comma 5 dell'art. 3 del Dm n. 58/2017 tenendo conto degli adeguamenti indicati nel presente documento.

Come precisato nel Piano d'Ispezione Ambientale, paragrafo <u>5.3 Programmazione triennale visite ispettive</u> di cui alla DGR 586/2018, si intende per "grave inosservanza" una violazione per la quale non è possibile escludere il potenziale danno ambientale e quindi non è possibile applicare l'art. 318 del D. Lgs. 152/2006.

3. TARIFFA AIA ALLEVAMENTI INTENSIVI

Per lo specifico settore relativo alle attività di allevamento intensivo di cui al punto 6.6. dell'Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, sono previste le tariffe fisse di seguito riportate.

3.1 Tariffe istruttorie

La Tabella seguente riporta le tariffe relative ai procedimenti AIA di cui alla lettera a), b), c) e d) dell'art. 1 del Dm 58/2017:

	allevamenti fino a: 100.000 posti pollame; 5.000 posti suini; 1.500 posti scrofe	allevamenti oltre: 100.000 posti pollame; 5.000 posti suini; 1.500 posti scrofe
Tariffa per il rilascio nuova AIA, modifica sostanziale e riesame generico	€ 2.300	€ 2.800
Tariffa per riesame con valenza di rinnovo	€ 1.150	€ 1.400
Tariffa per modifica non sostanziale	€ 250	€ 400

Per gli allevamenti intensivi certificati ISO 14001 o registrati EMAS alle tariffe sopra indicate sono applicate le seguenti riduzioni non cumulabili tra loro:

certificazione ISO 14001	riduzione del 15% (tariffa fissa X 0,85)
registrazione EMAS riduzione del 25% (tariffa fissa X 0,7	

Il Gestore dell'installazione è tenuto a pagare all'Autorità competente la tariffa relativa all'istruttoria al momento della presentazione della domanda di autorizzazione considerando gli estremi di pagamento indicati al precedente paragrafo <u>1.6 Modalità di versamento delle tariffe istruttorie.</u>

3.2 Tariffe controlli

La Tabella seguente riporta le tariffe relative ai controlli di cui all'art. 3 del Dm 58/2017:

	allevamenti fino a: • 100.000 posti pollame; • 5.000 posti suini; • 1.500 posti scrofe	allevamenti oltre: 100.000 posti pollame; 5.000 posti suini; 1.500 posti scrofe
Tariffa visita ispettiva in situ	€ 1.100	€ 1.650

Tariffa prelievi e analisi	come indicato all'Allegato V al Dm 58/2017
Tariffa controllo entro 6 mesi da precedente ispezione per grave inosservanza	come indicato all'art. 3, comma 5 del Dm 58/2017, tenendo conto degli adeguamenti previsti ai paragrafi <u>2.2 Tariffa relativa alle attività</u> ispettive in situ e <u>2.3 Tariffa relativa all'esecuzione di prelievi ed analisi</u> del presente documento

Il Gestore dovrà effettuare il pagamento della tariffa controlli secondo le modalità indicate al precedente paragrafo <u>2.1 Modalità di versamento delle tariffe controlli.</u>